

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Quinta Commissione consiliare

 **Consiglio Regionale del Veneto**
N del 24/11/2020 Prot.: 0015730 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor PRESIDENTE
del Consiglio Regionale

SEDE



oggetto: **Progetto di legge n. 10** di iniziativa dei Consiglieri Zaia, Bet, Brescacin, Cavinato, Dolfin, Finco, Michieletto, Rizzotto, Sandonà, Vianello, Villanova e Zecchinato, relativo a:
“Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016” ed ulteriori disposizioni”.

Si trasmette, in allegato alla presente il progetto di legge in oggetto licenziato dalla Quinta commissione nella seduta del 24 novembre 2020.

Distinti saluti.

Il Presidente
Sonia Brescacin

Allegati:

- relazione
- articolato
- scheda di certificazione

Rif. Prot 14247 del 02 novembre 2020

Politiche socio sanitarie

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701347 *tel*
+39 041 2701223 *fax*
com5@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche socio sanitarie)

Progetto di legge relativo a:

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2012, N. 23 “NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA E APPROVAZIONE DEL PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE 2012-2016” ED ULTERIORI DISPOSIZIONI

Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del regolamento del Consiglio regionale del Veneto

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del

PROGETTO DI LEGGE N 10

di iniziativa dei Consiglieri Zaia, Bet, Brescacin, Cavinato, Dolfin, Finco, Michieletto, Rizzotto, Sandonà, Vianello, Villanova e Zecchinato.

Licenziato il 24 novembre 2020

con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 43	34	0	9
Maggioranza richiesta	n. 22			

Relatore in aula il Consigliere Sonia Brescacin

Correlatore in aula il Consigliere Anna Maria Bigon

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2012, N. 23 “NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA E APPROVAZIONE DEL PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE 2012-2016” ED ULTERIORI DISPOSIZIONI

Relatore il Consigliere Sonia Brescacin,

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

Con la presente proposta di legge si intende introdurre un limite massimo di età anagrafica, di sessantacinque anni, per la nomina a Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale, analogamente a quanto previsto, per i Direttori generali delle ULSS, dall'articolo 13, comma 8 bis, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”, viene inoltre ribadito che il trattamento economico complessivo del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale non può essere superiore a quello previsto per le figure apicali della dirigenza pubblica, come già previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”, stabilendo che, in ragione delle funzioni e compiti affidati a detta figura dirigenziale, il trattamento economico non può comunque essere inferiore a quello massimo riconosciuto ai direttori generali di aziende o enti del servizio sanitario nazionale.

Con l'articolo 2 della proposta di legge si prevede l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” in considerazione del fatto che la figura del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale è oggetto di specifica disciplina ad opera della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012 -2016” e della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle aziende ULSS”.

L'articolo 3 prevede la clausola di neutralità finanziaria atteso che la proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Infine l'articolo 4 prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La scheda di analisi economico finanziaria redatta dalla competente struttura di Giunta regionale è stata trasmessa in data 19 novembre 2020.

La scheda di inquadramento normativo, predisposta dal Servizio Affari giuridici e legislativi, è pervenuta il 09 novembre 2020.

La Prima commissione consiliare ha espresso parere favorevole, in seduta del 18 novembre 2020 allegando le note di lettura e ricognizione degli impatti economico finanziari redatte dal Servizio Attività e rapporti istituzionali.

La Quinta commissione consiliare nella seduta del 24 novembre 2020 ha licenziato, a maggioranza il progetto di legge in oggetto.

*Hanno espresso voto favorevole: il presidente **Brescacin** e i consiglieri **Bisaglia, Cestaro, Giacomini, Maino, Michieletto, Vianello, Zecchinato** (Zaia Presidente), **Cecchetto** (con delega del consigliere **Pan**) (Liga Veneta per Salvini Premier), **Formaggio, Razzolini, Speranzon** (Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni), **Venturini** (Forza Italia Berlusconi – Autonomia per il Veneto), **Barbisan** (Gruppo Misto).*

*Hanno espresso voto di astensione i consiglieri **Bigon** (con delega del consigliere **Zottis**) (Partito Democratico Veneto), **Lorenzoni** (Gruppo Misto), **Baldin** (Movimento 5 Stelle), **Guarda** (Europa Verde).*

Viene designato relatore in aula il consigliere Sonia Brescacin.

Viene designato correlatore in aula il consigliere Anna Maria Bigon.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2012, N. 23 “NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA E APPROVAZIONE DEL PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE 2012-2016” ED ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016”.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 46, è aggiunto il seguente:

“4 bis. L'età anagrafica del direttore generale alla sanità e al sociale non può essere superiore ai sessantacinque anni al momento della nomina; il trattamento economico complessivo non può superare quello massimo previsto per le figure apicali della dirigenza pubblica né essere inferiore a quello massimo riconosciuto al direttore generale di aziende o enti del servizio sanitario nazionale.”.

Art. 2 - Abrogazione del comma 5 dell'articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”.

1. Il comma 5 dell'articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è abrogato.

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 4 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016".	4
Art. 2 - Abrogazione del comma 5 dell'articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".	4
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.	4
Art. 4 - Entrata in vigore.....	4